

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER
VEICOLI ELETTRICI SU AREE DI PROPRIETA' COMUNALE INDIVIDUATE NELLE LINEE
GUIDA APPROVATE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 74/2025**

Tra il Comune di Trieste C.F./P.IVA n. 00210240321, rappresentato da
nato a.....il.....C.F.....domiciliato ai fini
del presente atto presso la sede comunale, che qui stipula in nome, per conto e
nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta (di seguito il **COMUNE**) da una
parte;

e

.....con sede in.....nella persona di.....P.IVA.....domiciliato
presso.....(di seguito l'**OPERATORE**) dall'altra parte;

di seguito definite congiuntamente le **"Parti"** e disgiuntamente la **"Parte"**.

PREMESSO CHE

- in Europa, una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane è legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna, come evidenziato nel rapporto TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) pubblicato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente EEA;
- a far data dal 2010 la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati Membri ad adottare politiche volte a diffondere la mobilità elettrica con l'obiettivo principale di ridurre l'inquinamento atmosferico, al fine di tutelare la salute dei cittadini e migliorare l'ambiente circostante;
- un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio; il Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad Energia elettrica definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel

territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali;

- l'Amministrazione Comunale di Trieste pone tra i suoi obiettivi prioritari quello di garantire sempre maggiori servizi al cittadino, valorizzando l'aspetto ambientale e di vivibilità degli spazi pubblici, favorendo lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie innovative in ambito di mobilità sostenibile, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l'ambiente circostante;
- negli ultimi anni, sul tema della mobilità sostenibile ed in particolare di quella elettrica anche in Italia, come nel resto dell'Europa, si è assistito ad un forte trend di crescita nella vendita di veicoli ibridi/elettrici a basse e zero emissioni che presentano grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico, con applicazioni alla mobilità privata su due e quattro ruote, al trasporto pubblico, alla logistica ed alla gestione delle flotte;
- la diffusione dei veicoli elettrici porta con sé l'esigenza di sviluppare una rete di punti di ricarica alternativa o aggiuntiva a quella convenzionale da combustibili fossili. La stessa Unione europea sollecita interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera attraverso la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici, quale obiettivo prioritario ed urgente al fine di tutelare la salute e l'ambiente.

VISTO CHE

- il contesto normativo europeo e nazionale si è evoluto in modo rilevante tra il 2014 e il 2016 a seguito della approvazione della Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (recepita con D.Lgs 257/2016) sul tema della realizzazione di un'infrastruttura per i "combustibili alternativi". Con tale Direttiva si stabiliva un quadro comune di misure e requisiti minimi per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione, per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e

attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici (anche a due ruote), con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico, sull'ambiente e sulla salute dei cittadini;

- il Regolamento (UE) 2023/1804 sulla "Realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi" che abroga la direttiva 2014/94/UE, stabilisce degli obiettivi nazionali obbligatori per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione Europea per i veicoli stradali, i treni, le navi e gli aeromobili in stazionamento, e stabilisce delle specifiche tecniche comuni e prescrizioni in materia di informazioni per gli utenti, fornitura di dati e modalità di pagamento applicabili all'infrastruttura per i combustibili alternativi.
- il Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della Legge n. 134/2012 e successivi aggiornamenti, definisce le linee guida per lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli elettrici a livello nazionale, basandosi su criteri oggettivi che considerano il fabbisogno nelle diverse aree territoriali;
- il DL 76/2020, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 120/2020 e s.m.i., ha introdotto, all'art.57, nuove disposizioni per la semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici;
- come previsto al comma 7 art.57 del DL 76/2020, i comuni disciplinano con propri provvedimenti la programmazione dell'installazione, della realizzazione e della gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso tenendo conto del fabbisogno di punti di ricarica sul proprio territorio;
- l'art. 11 della legge 241/1990 e s.m.i. secondo cui l'amministrazione procedente può concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

EVIDENZIATO CHE

- il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), approvato a luglio 2021, fornisce alcune linee guida per la collocazione delle infrastrutture di ricarica. Secondo il piano, tali infrastrutture dovrebbero essere posizionate “[...] nei pressi di tutte le aree individuate per la realizzazione di cerniere di mobilità [...]”, promuovendo l’interscambio modale e integrando le stazioni di ricarica con le zone chiave identificate per la mobilità sostenibile;
- con Delibera di Giunta n. 674 dd. 28/12/2023 sono stati approvati gli indirizzi per la predisposizione del piano per le infrastrutture pubbliche per la ricarica dei veicoli elettrici sul territorio comunale, che prevedono di localizzare le stazioni di ricarica in appositi “hub” dedicati, compatibili con i vincoli edilizi e paesaggistici esistenti;
- con Delibera di Giunta n. 74/2025 sono state approvate le “Linee Guida per l’installazione di infrastrutture pubbliche di ricarica elettrica sul territorio comunale” che tra le altre cose individuano anche le possibili localizzazioni;

VISTI:

- il Regolamento comunale per l’esecuzione delle manomissioni del suolo pubblico da parte di soggetti terzi nel territorio comunale, Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 17.08.2021,
- il Regolamento comunale del Verde Pubblico approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 07.04.2014,
- il Regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate” approvato con deliberazione consiliare n. 65 dd. 30/12/2020,

- il Regolamento comunale del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) approvato con deliberazione consiliare n. 111 dd. 22.12.1999 e s.m.i.,
- eventuali ulteriori Regolamenti Comunali o Norme di Settore non precedentemente elencate che risultano ancora applicabili in quanto integrativi/e e non in contrasto con i Regolamenti /Norme precedentemente citate,
- l'art. 823 del codice civile, secondo cui i beni che fanno parte del demanio pubblico non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE
CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

Art. 1 PREMESSE

Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, d'ora innanzi "CONTRATTO", ed hanno determinato il consenso delle Parti.

Art. 2 OGGETTO

Con il presente CONTRATTO le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito all'installazione su suolo pubblico di Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici finalizzata alla realizzazione ed all'implementazione di una rete di ricarica mirata a soddisfare la domanda espressa sul territorio comunale.

In particolare, la/e infrastruttura/e di ricarica oggetto del contratto sono le seguenti
[indicare esatto posizionamento, con identificativi catastali e tavolari, potenza erogata, spazi occupati, esigenza di cabina di trasformazione]:

-,

-/
-/

Art. 3 MODALITA' E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente CONTRATTO è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di [] anni.

Al termine di tale periodo, l'OPERATORE dovrà procedere entro e non oltre 30 giorni alla rimozione delle infrastrutture di ricarica, con completo ritiro e smaltimento dei manufatti e parti di impianto fuori terra, al ripristino del suolo a regola d'arte, nonché agli aggiornamenti catastali e tavolari eventualmente necessari, a propria cura e spese, salvo diversa disposizione da parte del COMUNE.

Nel caso in cui l'OPERATORE non proceda a liberare le aree, il COMUNE provvederà ad eseguire gli interventi di ripristino, detraendone i costi dal deposito cauzionale a copertura delle garanzie di cui all'Art. 13.

Art. 4 TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA (IdR)

L'OPERATORE dovrà provvedere a presentare richiesta di autorizzazione al distributore locale per l'installazione di tutte le IdR oggetto del presente contratto, secondo il Cronoprogramma di massima presentato in sede di CdS, entro **30 giorni dalla data di firma del presente CONTRATTO**, dandone comunicazione al COMUNE. Oltre tale termine si procederà alla risoluzione anticipata del CONTRATTO ai sensi dell'Art. 17.

Nello specifico l'OPERATORE si impegna all'installazione e collaudo finale di n. [....]... IdR Normal Power e n. []... IdR High Power (a ricarica "ultra fast") non oltre **12 mesi dalla data di firma del presente CONTRATTO**.

Tale intervallo temporale è da considerarsi comprensivo delle tempistiche legate al rilascio di tutte le autorizzazioni amministrative, di tutte le opere necessarie per la messa in attività delle infrastrutture di ricarica (inclusa la realizzazione di un'eventuale

cabina di trasformazione e la realizzazione della segnaletica stradale), compresi i tempi di allaccio determinati dal distributore.

Si precisa che indipendentemente dalla data di installazione delle infrastrutture di ricarica, la durata della concessione rimane fissata in n. [] anni dalla data di sottoscrizione del presente atto e comunque non oltre i termini fissati nella concessione di occupazione di suolo pubblico.

Art. 5 STANDARD DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SERVIZIO E REPORT SULL'UTILIZZO DELLE INFRASTRUTTURE

L'OPERATORE si impegna ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria legati sia alle IdR che a tutta l'area di sosta compresa la segnaletica verticale e orizzontale, per garantirne il perfetto funzionamento, prevedendo uno specifico Piano delle Manutenzioni per ogni IdR installata. Si impegna altresì ad adeguare tutta la strumentazione agli obblighi normativi ed agli standard tecnologici di settore.

Qualora si verifichi un malfunzionamento delle infrastrutture di ricarica che pregiudichi l'erogazione del servizio anche se dovuto a cause esterne chiaramente imputabili a soggetti terzi, quali atti vandalici o incidenti, tale malfunzionamento dovrà essere risolto **entro 7 giorni naturali consecutivi** dall'avvenuto accertamento da parte dell'OPERATORE o richiesta di intervento da parte del COMUNE o di soggetti terzi. Nel caso in cui l'interruzione del servizio superi le 48 ore l'OPERATORE si impegna a comunicare tempestivamente al COMUNE tale malfunzionamento ed i tempi certi di ripristino.

L'OPERATORE dovrà inviare al COMUNE un report nel quale vengano indicati almeno per ogni IdR installata il numero di ricariche effettuate, la quantità di energia erogata nelle diverse fasce orarie giornaliere, tutti gli interventi manutentivi eseguiti, previsti dal Piano delle Manutenzioni di ogni singola IdR e tutti i casi di malfunzionamento registrati e le relative operazioni di ripristino.

Il Report potrà contenere ulteriori dati e rielaborazioni secondo modalità definite tra le parti.

Art. 6 OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE

L'OPERATORE ricopre il ruolo di E-Mobility Service Provider (eMSP) e Charging Point Operator (CPO), ovvero il soggetto che installa e gestisce l'infrastruttura di ricarica (IdR) composta da uno o più punti di ricarica per la mobilità elettrica da un punto di vista tecnico e operativo, controllandone gli accessi e occupandosi della gestione quotidiana dell'infrastruttura, della sua manutenzione e delle eventuali riparazioni da compiere.

In qualità di eMSP eroga il servizio di ricarica dalla stazione di ricarica agli utenti finali. Si occupa inoltre dell'autenticazione del cliente, della gestione del sistema di pagamento e dell'eventuale assistenza tecnica necessaria.

In qualità di CPO è gestore e proprietario delle IdR, curandone tutti gli aspetti tecnici e operativi, ivi inclusa l'eventuale assistenza tecnica agli utenti finali tramite call center dedicato.

Inoltre, l'OPERATORE garantisce l'interoperabilità delle IdR, mettendole a disposizione sulle principali piattaforme di e-roaming, sia stipulando accordi di interoperabilità diretta con i principali eMSP di mercato sia con propri strumenti (es. APP) e autonome politiche commerciali, erogando i servizi di ricarica agli utenti finali, occupandosi dell'autenticazione del cliente e della gestione del pagamento.

Tutti i modelli di IdR che verranno installati e gestiti dall'OPERATORE saranno dotati delle più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota e in grado di rispondere alle esigenze attuali e future della mobilità elettrica.

L'OPERATORE provvederà a propria cura e spese, direttamente o attraverso proprie società controllate e/o collegate, ovvero propri fornitori/appaltatori, in particolare alle seguenti attività:

- a. progettare le “Aree dedicate”, composte dall’IdR e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- b. richiedere le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'installazione delle IdR;
- c. rispettare tutte le disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008;
- d. provvedere all'installazione di tutte le IdR concordate, e riportate nel progetto allegato al presente contratto, che resteranno di proprietà dell’OPERATORE stesso, nelle tempistiche stabilite all’Art. 4;
- e. attivare contatori dedicati e intestarli a sé con relativo pagamento dell’utenza;
- f. provvedere all'esecuzione di tutti gli interventi di adeguamento e di ripristino dell'area di sosta dedicata, necessari per l'installazione dell'IdR, compresa la realizzazione e la manutenzione di opportuna segnaletica verticale ed orizzontale coerentemente a quanto previsto dal Codice della Strada e come concordato con gli uffici comunali competenti;
- g. impegnarsi ad una comunicazione tempestiva al Comune di Trieste nel caso ci siano variazioni delle aree interessate dall'opera, per cause non prevedibili ed occorse in fase di lavorazione/scavi, al fine di verificarne la disponibilità ed ottenere il nulla osta dagli enti competenti;
- h. comunicare il termine dei lavori all’Amministrazione Comunale, consegnando regolare certificato di collaudo delle opere edili e di quelle impiantistiche;
- i. mantenere le IdR compresa la segnaletica orizzontale e verticale, al fine di garantirne il perfetto funzionamento, prevedendo un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria e adeguando tutta la strumentazione delle infrastrutture agli obblighi normativi ed agli standard tecnologici del settore o che dovessero rivelarsi necessarie per il buon funzionamento delle infrastrutture, per l'intera durata del CONTRATTO;
- j. mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'area occupata;

- k. assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle IdR;
- l. rimuovere le IdR e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui subentri un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge o regolamento;
- m. qualora sopraggiunsero interessi pubblici di ordine superiore incompatibili con la presenza dell'infrastruttura di ricarica, l'OPERATORE dovrà rimuovere le IdR; gli interventi di ripristino dei luoghi dovranno essere eseguiti a cura e spese del concessionario, senza che egli abbia nulla a pretendere;
- n. produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il COMUNE da tutti i rischi derivanti dall'installazione e dall'uso delle attrezzature installate, che preveda adeguata garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante tutto il periodo di concessione del suolo pubblico;
- o. al termine del periodo di gestione, eseguire, a suo totale carico e senza diritto a rimborso di spesa alcuna, i lavori occorrenti per la rimozione delle opere insistenti sul suolo pubblico e per il ripristino dello stato dei luoghi anteriore alla concessione stessa, salvo diversa indicazione del COMUNE;
- p. al termine del periodo di gestione, eseguire tutti gli aggiornamenti catastali e tavolari necessari al censimento della/e eventuale/i cabina/e di media tensione e di trasformazione che si rendessero necessarie, a propria cura e spese, con le modalità da concordarsi con il competente ufficio comunale (Servizio Immobiliare);
- q. acconsentire alla interdizione degli stalli di sosta durante i periodi nei quali le aree pubbliche, sulle quali sono installate le IdR, vengono utilizzate per motivi istituzionali o di pubblico interesse, ovvero per lavori stradali o infrastrutture connesse, senza che l'operatore possa chiedere o pretendere compensi o risarcimenti di alcun genere;
- r. rendicontare al COMUNE con cadenza annuale, entro il 31 gennaio, in ordine all'operatività e utilizzo delle singole IdR, al 31/12 dell'anno precedente, con riferimento in particolare alla documentazione utile a certificare la provenienza

- di tutta l'energia erogata da fonti rinnovabili, al numero di ricariche effettuate, alla quantità di energia erogata, ai ricavi annui, agli interventi manutentivi effettuati ed al numero di giorni di inattività dell'impianto per malfunzionamento. Nei casi di prolungata inattività, il gestore sarà tenuto a darne adeguata motivazione;
- s. predisporre un Piano delle Manutenzioni previste per ciascun punto di ricarica installato, in cui vengano esplicitati tempistiche, frequenze e interventi atti a garantire l'erogazione di un servizio continuativo e senza interruzioni, oltre lo stretto necessario per le manutenzioni stesse, con l'indicazione del soggetto che provvederà della gestione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica;
- t. qualora si intendesse rinnovare la concessione, richiedere formalmente al Comune di Trieste, **almeno 6 mesi prima della scadenza della suddetta Concessione**, il rinnovo. In caso contrario, al termine della concessione dovranno essere effettuate le operazioni sopradescritte.

Art. 7 OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il COMUNE si impegna a:

- mettere a disposizione dell'OPERATORE, per il periodo di tempo indicato all'Art. 3, le porzioni di suolo di proprietà comunale, concordate tra le parti e ritenute idonee sia dal punto di vista della funzionalità che della visibilità, oltre ad imporre la sosta riservata, per i veicoli che usufruiranno del servizio di ricarica, negli stalli di parcheggio relativi ad ogni IdR installata.

Si precisa che le posizioni indicate sono da considerarsi come ubicazioni definitive e potranno essere modificate o riviste solo qualora si riscontrassero difficoltà tecniche nell'installazione o imprevisti e comunque non senza l'autorizzazione del COMUNE.

Le aree di installazione e il numero di IdR si intenderanno concordate tra le Parti e stabilite in maniera puntuale in seguito ad invio da parte dell'OPERATORE al COMUNE di istanza per la concessione di occupazione di

suolo pubblico e successivamente al rilascio delle relative autorizzazioni da parte dei competenti uffici comunali a valle della CdS.

- assicurare la collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie, per quanto di propria competenza, per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità dell'OPERATORE, con la finalità di rispettare le scadenze convenute tra le parti. Si precisa che il rilascio della Concessione di occupazione di suolo pubblico, avverrà in ogni caso soltanto in seguito ad esito positivo della Conferenza di Servizi, ai sensi della legge 241/90;
- adoperarsi affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici per l'effettuazione delle operazioni di ricarica.

Art. 8 EVENTUALI PRESCRIZIONI DERIVANTI DALLA CONFERENZA DEI SERVIZI

L'OPERATORE dovrà adempiere alle prescrizioni contenute nel verbale della Conferenza dei servizi allegato al presente CONTRATTO.

Art. 9 CARATTERISTICHE TECNICO/GESTIONALI MINIME DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA

Le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici installate dall' OPERATORE dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

- configurazione del sistema di ricarica accessibile al pubblico di tipo "Normal Power " (potenza pari o inferiore a 22kW) e "High Power " (potenza superiore a 22kW);
- essere dotate di prese e connettori di tipo 2 per le ricariche in corrente alternata (AC) secondo la norma EN 62196-2 e tipo CCS Combo 2 come da normativa EN 62196-3 per le ricariche in corrente continua (DC);

- essere dotate di un display in grado di fungere da interfaccia utente per supportare il cliente nella procedura di ricarica;
- garantire l'accesso alla procedura di ricarica tramite carta RFID o APP o POS;
- consentire la ricarica anche agli utilizzatori "occasionalisti" privi di tessere o non registrati ad alcun servizio quali, ad esempio, i turisti della città;
- per ogni infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici dovranno essere previsti n. 2 stalli di sosta riservati per le operazioni di ricarica;
- erogare esclusivamente energia di provenienza certificata da fonti di energia rinnovabile.

In ogni caso le IdR dovranno avere caratteristiche conformi alle normative di settore vigenti.

Art. 10 REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E SEGNALETICA STRADALE SULLE AREE DI RICARICA

L'utilizzo delle aree di ricarica sarà consentito ai soli veicoli elettrici o ibridi plug-in che effettuano le operazioni di ricarica. In caso di sosta a seguito di completamento della ricarica, l'OPERATORE potrà applicare una tariffa mirata a disincentivare l'utilizzo della stazione al termine della ricarica.

Per i veicoli che non effettuano operazioni di ricarica, non collegati alla IdR, sarà previsto il divieto di sosta permanente (0-24) con rimozione.

Il COMUNE si riserva di modificare successivamente la regolamentazione della sosta sulle aree di ricarica in base all'osservazione delle modalità reali di utilizzo del servizio.

La segnaletica orizzontale e verticale da realizzarsi in corrispondenza delle aree di ricarica, verrà stabilita dal COMUNE ed in conformità alle disposizioni del Codice della strada, Dlgs. N.285 del 30 aprile 1992, e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.p.r. n.495 del 16 dicembre 1992.

La segnaletica orizzontale dovrà essere ripristinata indicativamente con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta il COMUNE dovesse ravvisarne e comunicarne la necessità.

L'OPERATORE dovrà dare comunicazione dell'avvenuto ripristino mediante comunicazione scritta al COMUNE.

Art. 11 PUBBLICITA'

Non sarà consentita l'installazione di pannelli a scopo pubblicitario, mentre verrà consentito l'uso di grafiche come da Linee Guida approvate con DG n. 74/2025 e da eventuali prescrizioni derivanti dalla CdS.

In caso di violazione di quanto sopra, il COMUNE disporrà la rimozione dei pannelli con spese a carico dell'OPERATORE.

Art. 12 PROVENTI E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LA CORRENTE EROGATA E QUANTIFICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE

Il COMUNE non otterrà alcun provento dalla vendita dell'energia effettuata tramite le infrastrutture installate. L'Operatore potrà determinare autonomamente la tariffa di vendita dell'energia nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Tale tariffa non potrà essere superiore a quella stabilita da ARERA di cui all'art.57 comma 12 del DL.76/2020 convertito dalla L.120/2020.

Inoltre come previsto all'art.57 comma 12-ter del DL.76/2020, qualora l'Operatore scegliesse di avvalersi delle misure tariffarie di cui al comma 12 del DL.76/2020, è tenuto a trasferire il beneficio agli utilizzatori finali del servizio di ricarica.

L'installazione di infrastrutture di ricarica è soggetta al pagamento di un canone di cui al "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate" approvato con deliberazione consiliare n. 65 dd. 30/12/2020.

L'importo del canone è quello riportato nella concessione di occupazione del suolo pubblico rilasciata dal Servizio Attività Economiche (allegata al presente contratto).

Diversamente da quanto previsto dall'art. 57, comma 9, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e considerato che gli stalli di sosta non rimangono nella disponibilità del pubblico, l'importo del canone di cui sopra è determinato, ai sensi dell'art. 5.3, punti 9 e 15, del "Regolamento comunale del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP)", approvato con deliberazione consiliare n. 111 del 22 dicembre 1999, che prevede che il canone sia calcolato tenendo conto anche della superficie degli stalli di sosta. L'importo risulta pertanto pari a [_____]

**Art. 13 GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI, PER IL
RIPRISTINO DELLE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE E MANOMISSIONE
SUOLO PUBBLICO**

L'OPERATORE, a garanzia degli obblighi assunti e di eventuali danni causati al patrimonio pubblico e/o mancati ripristini, presta adeguata garanzia finanziaria pari a € _____ (_____/00) che è stata versata tramite [sistema pago PA o mediante polizza fideiussoria n. in data 3 con scadenza incondizionata, con garanzia di automatico rinnovo, fino alla restituzione dell'originale o di equipollente lettera liberatoria rilasciata da parte del COMUNE.

La fidejussione dovrà prevedere l'espressa rinuncia al diritto di preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 c.c.) e la rinuncia al beneficio del termine (art. 1957 c.c.), nonché l'impegno ad effettuare i versamenti richiesti entro 30 giorni dalla richiesta del COMUNE.

La garanzia non può essere estinta se non previa verifica da parte dei servizi competenti dell'Amministrazione comunale degli avvenuti ripristini previsti nel presente CONTRATTO e di regolarità di ogni altro adempimento connesso e comunque non prima del termine di durata del servizio indicato all'Art. 3.

L'OPERATORE presta adeguata copertura assicurativa con polizza RCT n. in data emessa da soggetti autorizzati ai sensi del T.U.B. n.385/1993 con scadenza incondizionata, che tenga indenne il COMUNE da tutti i rischi derivanti dall'installazione e dall'uso delle attrezzature installate, con un massimale non inferiore ad € 3.000.000 (tremilioni/00) e con adeguata garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi (incluso il comune di Trieste) durante tutto il periodo di concessione del suolo pubblico, quanto non coperto dall'assicurazione ed eventuali franchigie e/o scoperti di polizza, saranno comunque a carico dell'Operatore.

Art. 14 CESSIONE

La concessione del bene pubblico non può essere ceduta liberamente dal concessionario a terzi. Trattandosi di un atto amministrativo basato su una scelta fiduciaria della P.A. (*intuitu personae*), la cessione richiede sempre la preventiva autorizzazione dell'ente concedente. La cessione non autorizzata comporta la decadenza del titolo.

Art. 15 PENALI

Con riferimento all'Art. 10, qualora l'Amministrazione richiedesse il rifacimento della segnaletica orizzontale degli stalli di sosta e questo non fosse eseguito **entro 30 giorni dalla richiesta di intervento**, l'OPERATORE dovrà corrispondere al COMUNE per ogni stallo di sosta la cui segnaletica non sia stata ripristinata, una penale di **euro 100 (cento)** per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo, rispetto al suddetto termine.

Decorsi 15 giorni oltre il termine suddetto senza che l'OPERATORE abbia effettuato gli interventi di rifacimento della segnaletica, il COMUNE provvederà ad eseguire tali lavori detraendone i costi dal deposito cauzionale di cui all'Art. 13, con conseguente obbligo di reintegro della polizza in capo all'Operatore.

Qualora l'OPERATORE non rispettasse quanto previsto dall'Art. 5 del presente CONTRATTO, con particolare riferimento al ripristino del corretto funzionamento del

servizio in caso di malfunzionamento o atto vandalico, lo stesso dovrà corrispondere al COMUNE una penale di **euro 50 (cinquanta)** per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo rispetto alle tempistiche di ripristino stabilite.

Nel caso in cui l'interruzione del servizio si prolunghi per **oltre 30 giorni rispetto alle tempistiche** di ripristino di cui all'Art. 5, per cause o circostanze non imputabili a soggetti terzi o ad eventi imprevedibili o a cause di forza maggiore, si procederà ai sensi dell'Art. 17 con la risoluzione anticipata del CONTRATTO.

Art. 16 DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il COMUNE prende atto e accetta che l'OPERATORE è il solo e unico titolare del know how relativo alla tecnologia e ai sistemi, brevettati o meno, riguardanti la ricarica dei veicoli elettrici, compresi l'Infrastruttura di Ricarica e il sistema di gestione (inclusi tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche, il software, il know-how, i brevetti, gli eventuali modelli di utilità, oltre a qualsiasi documento tecnico che faccia riferimento a quanto detto), che saranno rispettivamente sviluppati e fatti evolvere anche in relazione al presente CONTRATTO.

Ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione del CONTRATTO resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra.

Ciascuna Parte si impegna a rispettare scrupolosamente la confidenzialità di tali dati e informazioni, nonché le prescrizioni applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente CONTRATTO che in quelle da esso discendenti o ad esso connesse.

Art. 17 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO E REVOCA CONCESSIONE

Il presente CONTRATTO dovrà considerarsi risolto anticipatamente se l'OPERATORE si ritrovi in uno dei seguenti casi:

- non rispetti uno degli impegni indicati all'Art. 6;

- non proceda con l'installazione e la gestione delle IdR secondo quanto previsto dal presente contratto;
- non rispetti le tempistiche previste all'Art. 4;

Qualora, in caso di risoluzione del contratto, siano già in funzione tutte o parte delle IdR previste dal presente accordo, l'OPERATORE dovrà

procedere alla disinstallazione delle infrastrutture di ricarica ed al completo ritiro e smaltimento dei manufatti, nonché al ripristino del suolo, a propria cura e spese, così come meglio specificato all'Art. 6. In tal caso la concessione per l'occupazione di suolo pubblico si riterrà revocata. Qualora l'OPERATORE non proceda a liberare le aree, il COMUNE provvederà ad eseguire direttamente gli interventi di ripristino, detraendone i costi dal deposito cauzionale di cui all'Art. 13.

La revoca della concessione, con conseguente risoluzione automatica del Contratto, potrà essere applicata anche in caso di reiterato, per più di 3 volte, mancato rispetto di quanto previsto all'Art. 10.

Il COMUNE avrà in ogni caso la facoltà di assegnare ad altri operatori le aree la cui concessione è stata revocata per le ragioni di cui sopra.

La risoluzione del CONTRATTO non potrà essere applicata nel caso in cui le violazioni accertate siano imputabili a cause di forza maggiore.

La concessione di suolo pubblico, oltre che per i casi espressamente previsti dal "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate" e dalla legge 241/90 e s.m.i. **potrà essere revocata o modificata**, previo adeguato preavviso, per sopraggiunti **interessi pubblici di ordine superiore** incompatibili con la presenza dell'infrastruttura di ricarica. Gli interventi di ripristino dei luoghi dovranno essere eseguiti a cura e spese del concessionario, senza che egli abbia nulla a pretendere.

Art. 18 RISERVATEZZA

Il presente CONTRATTO, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del suddetto CONTRATTO, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica alle informazioni necessarie al controllo degli obblighi derivanti dal CONTRATTO e quelle già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione della CONTRATTO.

Art. 19 COMUNICAZIONE

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione all'infrastruttura di ricarica di cui al presente CONTRATTO. Pertanto, nessuna Parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto o esecuzione né userà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al presente CONTRATTO, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

Art. 20 PRIVACY

Facendo riferimento all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il Comune di Trieste ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC: comune.trieste@certgov.fvg.it, tel. 0406751 ;
- b) il Responsabile protempore della protezione dei dati Data Protection Officer (RPD-DPO) è l'avv. Giovanna Pannucci ed il relativo dato di contatto è il seguente: mail: dpo.privacy@comune.trieste.it;

- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Trieste implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia, n. 11, 00187, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 21 LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE

Il presente CONTRATTO sarà governato e interpretato secondo la legge italiana.

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente atto, non risolubili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Trieste.

L'operatore si accolla tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto.

Art. 22 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente CONTRATTO dovrà essere interpretato nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.

Trieste,

Allegati:

- Progetto presentato dall'Operatore Economico,
- Determina approvazione Verbale Conferenza dei Servizi
- Occupazione di suolo pubblico (SUO)
- Manomissione di suolo pubblico

Per il Comune di Trieste:

Per l'Operatore economico:

Art. 23 APPROVAZIONE CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, in quanto sia applicabile, l'appaltatore, a mezzo della sopraindicata legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente le seguenti parti: Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 8, Art. 15, Art. 17, del presente atto, dichiarando espressamente che la loro

accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

L'Amministratore Unico (OPERATORE)

.....